



**Relazione sulle motivazioni e sugli effetti della  
trasformazione di ASEV  
da S.p.a. a Società consortile per azioni**

*redatta ai sensi dell'art. 2500-sexies, comma 2 del Codice civile*

## Sommario

Premessa .....	2
1. Le motivazioni e gli effetti della trasformazione.....	2
2. Le caratteristiche della trasformazione .....	6
3. Il nuovo statuto di ASEV consortile .....	7
4. Il cronoprogramma della trasformazione .....	8

\* \* \*

### Premessa

I cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni il mondo della formazione professionale e dei servizi alle imprese hanno fatto sorgere per l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese-Valdelsa (in seguito “ASEV” o “Società”) l’esigenza di modificare i propri scopi, rinunciando al perseguimento di quello di lucro, tipico delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, per dare invece priorità al perseguimento di scopi consortili, che sono più coerenti con la sua missione, con il suo oggetto sociale e con le finalità istituzionali che sono perseguite dai suoi Soci, in maggioranza Comuni dell’area empolese e della Valdelsa e CCIAA di Firenze.

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500-sexies, comma 2 del Codice civile, che stabilisce *“Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.”*.

### 1. Le motivazioni e gli effetti della trasformazione

Nel corso degli anni ASEV ha svolto attività economiche che hanno portato a conseguire utili, che i Soci hanno deciso di non distribuire, in modo da capitalizzare la Società e dotarla delle risorse necessarie per il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, mostrando così una chiara preferenza a partecipare ad un organismo societario ben patrimonializzato e in equilibrio economico e finanziario, piuttosto che alla mera ripartizione dei dividendi.

Negli ultimi esercizi ASEV ha incontrato alcune difficoltà nella partecipazione ai bandi pubblici, sia nel settore della formazione professionale, che per quelli emessi da Fondazioni o da Ministeri, che tendono a premiare maggiormente gli organismi che hanno scopi mutualisti o consortili, piuttosto che quelli che perseguono scopi di lucro. Non sono rari i casi in cui le stazioni appaltanti arrivano a vietare la partecipazione ai bandi a quest'ultimo tipo di organismi.

In questa situazione, l'organo amministrativo ed il Direttore di ASEV si sono interrogati a lungo sul futuro della Società, arrivando a concludere che, tenuto conto che la stessa deve avere come oggetto sociale attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dei suoi Soci pubblici di maggioranza <sup>(1)</sup>, è opportuno proporre ai soci la trasformazione di ASEV da "società per azioni" a "società consortile per azioni", con ciò rinunciando esplicitamente al perseguimento dello scopo di lucro, in favore di uno scopo consortile, rappresentato dallo svolgimento di attività comuni d'interesse pubblico, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie di maggioranza.

La riflessione avviata dall'organo amministrativo e dal Direttore di ASEV si è concentrata anche sull'opportunità o meno di trasformare la società in una consortile a "controllo pubblico", in quanto con l'entrata in vigore del "Testo unico delle società a partecipazione pubblica" (D.lgs. 175/2016) accade sempre più spesso che la stessa venga erroneamente considerata una società a controllo pubblico, in quanto la maggior parte del proprio capitale sociale è detenuto dai Comune e dalla C.C.I.A.A. di Firenze. Tuttavia, ad ottobre 2021 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a conclusione di un procedimento di vigilanza avviato nei confronti di ASEV, ha stabilito che la Società è soltanto "partecipata" da Amministrazioni pubbliche (deliberazione del 06/10/2021); pertanto, essendo solo "partecipata", ASEV non può essere considerata una società a "controllo pubblico", secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del D.lgs. 175/2016. Conseguentemente, la trasformazione di ASEV in società consortile potrà avvenire senza modifiche sostanziali al suo assetto organizzativo.

Come già anticipato, la scelta della forma consortile è supportata dalla considerazione che la Società non ha la necessità di perseguire lo scopo di lucro, tipico delle società private, ma dovrà continuare a contribuire in futuro al perseguimento delle finalità pubbliche dei suoi soci di maggioranza.

---

<sup>(1)</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. 175/2016, "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

Con riferimento alla possibilità riconosciuta alle Amministrazioni pubbliche di partecipare a “società consortili” non si può ignorare che nel corso del tempo una parte della dottrina è stata contraria a riconoscere tale possibilità, in quanto gli enti pubblici non si prestano ad essere ricondotti alla definizione di “imprenditori”; tuttavia, con il passare degli anni tale orientamento è diventato minoritario, anche a causa del fatto che l’evidenza empirica ha dimostrato che la partecipazione delle Amministrazioni pubbliche alle società consortili è spesso strumentale e funzionale proprio alla realizzazione delle finalità consortili.

Oggi è lo stesso D.lgs. 175/2016 a prevede la possibilità che le Amministrazioni pubbliche di partecipare a società consortili: l’art. 3, comma 1 del D.lgs. 175/2016 stabilisce infatti che *“1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.”*.

A settembre 2021 la Corte dei conti, Sez. Reg. di Contr. per l’Emilia-Romagna, ha avuto modo di precisare nella propria deliberazione n. 135/2021/PAR del 09/09/2021 che *“[...] la disciplina delle società a partecipazione pubblica non contiene alcuna disposizione circa l’obbligo di distribuzione ai soci degli utili eventualmente prodotti dalla società partecipata, con la conseguenza che gli stessi possono essere sistematicamente reinvestiti, anche in caso di società lucrative. In tale contesto, l’attribuzione ad una società a controllo pubblico dello scopo mutualistico tipico dei consorzi, possibile in base al combinato disposto degli artt. 2602 (“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”) e 2615-ter c.c. (“Le società ... possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602”) non incontra alcun particolare limite normativo.”*

In merito alla necessità di motivare adeguatamente la scelta della trasformazione di ASEV in società consortile, è necessario ricordare che l’art. 7, comma 7, lett. d), del D.lgs. 175/2016 <sup>(2)</sup> prevede che l’operazione di trasformazione sia soggetta agli stessi oneri di motivazione analitica previsti dal precedente art. 5 per i casi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni. Pertanto, la decisione dei Soci pubblici di procedere con la trasformazione di ASEV dovrà dare conto in modo analitico delle motivazioni che giustificano tale decisione, con particolare riferimento al fatto che la Società è strettamente necessaria al perseguimento delle loro finalità istituzionali, e dovrà evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della

---

<sup>(2)</sup> Art. 7, comma 7 del D.lgs. 175/2016: *“Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2: a) le modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all’estero; d) la revoca dello stato di liquidazione.”*

sostenibilità finanziaria <sup>(3)</sup>, nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Tuttavia, anche in questo caso, nella citata deliberazione n. 135/2021/PAR del 09/09/2021 la Corte dei conti, Sez. Reg. di Contr. per l'Emilia-Romagna, che richiama una precedente deliberazione della Sezione Regionale della Lombardia (deliberazione n. 398/2016/PAR), viene affermato che *“Alla luce dei principi appena esaminati, una più ampia possibilità per una società partecipata, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa, di accedere a finanziamenti e contributi per l'attività di ricerca a ricaduta collettiva” – prospettata nella richiesta di parere – può assumere un ruolo dirimente nel quadro motivazionale, in quanto spetta al singolo Ente valutare “quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le “politiche” necessarie per soddisfarle” (Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 398/2016/PAR). Infatti, la valutazione in concreto della stretta indispensabilità del servizio ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Tusp rientra nella sfera decisionale dell'Ente, che deve analiticamente motivare in merito alle ragioni ed alle finalità che giustificano la scelta adottata, al fine di consentire il vaglio successivo di questa Corte in sede di esame dei piani di razionalizzazione periodica ai sensi dell'art. 20 del Tusp.” per arrivare poi a concludere che “In conclusione, in ragione del richiamato quadro ermeneutico, una più ampia possibilità per una società partecipata, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa, di accedere a finanziamenti e contributi per l'attività di ricerca a ricaduta collettiva può giustificare la trasformazione della società per azioni in controllo pubblico in società consortile senza scopo di lucro in controllo pubblico, a condizione che tale ampliamento dell'attività della società sia “strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali” di tutti i soci pubblici partecipanti (art. 4, comma 1, del Tusp) e il ricorso allo strumento societario sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1, del Tusp).”.*

In merito agli effetti della trasformazione si rimanda al Piano economico e finanziario 2022-2024, che mette in evidenza come, tenuto conto delle ipotesi operative effettuate – che sono state comunque ispirate a criteri di prudenza – ASEV dovrebbe mantenersi stabilmente in equilibrio, sia dal punto di vista economico, che da quello finanziario almeno per l'intero triennio di riferimento. Tuttavia, in considerazione del periodo di forte incertezza che stiamo attraversando, sarà necessario tenere costantemente sotto controllo la situazione gestionale, in modo da adottare, qualora si dovesse

---

<sup>(3)</sup> Per la verifica della “sostenibilità finanziaria” della trasformazione può essere fatto riferimento al Piano economico e finanziario 2022-2024, che è stato elaborato a supporto della deliberazione che le Amministrazioni pubbliche socie dovranno adottare ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.lgs. 175/2016.

rendere necessario, gli opportuni e tempestivi correttivi e garantire in tal modo il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

## 2. Le caratteristiche della trasformazione

La trasformazione è un'operazione tipica delle iniziative imprenditoriali in crescita, con la quale viene modificato l'assetto organizzativo dell'organismo esistente. L'art. 2498 del Codice civile stabilisce che *“Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.”*. Quindi, di fatto, tutti i diritti e gli obblighi (crediti, debiti, contratti di lavoro, contratti con i fornitori, ecc.) dell'attuale ASEV S.p.a. si ritroveranno dopo la trasformazione, né più e né meno, in ASEV Società consortile per azioni.

In particolare, la trasformazione delle “società di capitali” in “società consortili” è disciplinata dall'art. 2500-septies “Trasformazione eterogenea da società di capitali”, che prevede quanto segue:

- 1) le società di capitali possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni;
- 2) si applica l'art. 2500-sexies del Codice civile, in quanto compatibile; pertanto, gli amministratori della società che si trasforma devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione;
- 3) ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione alla società trasformata proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni detenute prima della trasformazione;
- 4) la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto; è fatto salvo il diritto di recesso, ai sensi degli art. 2437 del Codice civile dei soci non consenzienti.

La trasformazione in società consortile per azioni deve risultare da atto pubblico contenente le indicazioni previste dalla legge, da depositare a cura del Notaio presso il competente Registro delle imprese.

Inoltre, l'art. 2500-novies del Codice civile riconosce ai terzi il diritto di opposizione alla trasformazione eterogenea; pertanto, la trasformazione da S.p.a. in società consortile per azioni avrà effetto solo dopo che siano trascorsi almeno sessanta giorni dall'iscrizione dell'atto di trasformazione nel Registro delle imprese, salvo che consti il consenso di tutti i creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Per questa tipologia di trasformazione non è necessario redigere la relazione di stima del patrimonio della Società da parte di un esperto indipendente, in quanto ASEV è già oggi una società di capitali.

### **3. Il nuovo statuto di ASEV consortile**

La trasformazione in società consortile sarà anche l'occasione per rivedere completamente lo statuto di ASEV, sia per adattarlo alle nuove esigenze dovute all'abbandono dello scopo di lucro, sia per rendere l'oggetto sociale e le altre norme che regolano la vita della società più confacenti al perseguimento delle finalità pubbliche.

In particolare, il nuovo oggetto sociale darà la possibilità ad ASEV di svolgere le seguenti attività, con la preconditione che le stesse comportino benefici per l'ambito territoriale di riferimento delle Amministrazioni pubbliche socie:

- a) progettazione e gestione di attività di formazione, con particolare riferimento alle azioni rivolte alla formazione nell'area dell'obbligo formativo e del diritto dovere di istruzione e formazione, nonché quella rivolta a diplomati e agli adulti, la formazione continua e quella obbligatoria per l'apprendistato;
- b) progettazione e gestione di attività formative nell'ambito degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- c) progettazione e gestione di attività di orientamento professionale per chiunque cerchi lavoro o intenda avviare un'attività in proprio;
- d) sostegno all'inserimento lavorativo e servizi di accompagnamento al lavoro e alla ricollocazione professionale;
- e) organizzazione di stage aziendali e tirocini formativi;
- f) gestione dei servizi per l'impiego quali gestione di banche dati per la promozione di reali opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- g) gestione di spazi per lo start up di impresa e co-working;
- h) attività e servizi utili al trasferimento della ricerca e dell'innovazione di processo e di prodotto nelle imprese, in particolare il supporto nella presentazione e gestione di progetti su bandi regionali, nazionali e comunitari per la richiesta di finanziamento;
- i) orientamento, informazione e assistenza sulle principali opportunità di finanziamento per le imprese;

- j) progettazione e gestione di progetti in ambito comunitario, di cooperazione interregionale europea;
- k) valorizzazione dei prodotti e dell'economia locale al fine di accrescere la competitività del territorio;
- l) supporto all'erogazione di servizi alle imprese;
- m) promozione turistica;
- n) assistenza tecnica per la presentazione di domande di finanziamento per l'internazionalizzazione;
- o) gestione del matching tra domanda e offerta per percorsi di alternanza scuola/lavoro;
- p) formazione imprenditoriale e manageriale;
- q) formazione di personale delle Amministrazioni pubbliche;
- r) promozione e supporto alla nascita di nuove imprese;
- s) formazione e servizi a persone di origine straniera, finalizzate a favorire il loro inserimento socioculturale;
- t) gestione di osservatori, studi statistici, ricerche sull'economia locale e diffusione delle informazioni.

Per un approfondimento delle diverse clausole statutarie, si rimanda alla proposta di nuovo Statuto predisposta dalla Società, che sarà oggetto di preventiva approvazione da parte delle Amministrazioni pubbliche socie.

#### **4. Il cronoprogramma della trasformazione**

La presente relazione, unitamente allo studio di fattibilità della trasformazione, al piano economico-finanziario triennale della società consortile e allo schema di Statuto della stessa, dovrà essere oggetto di approvazione da parte di tutti i Consigli dei Comuni soci di ASEV e della C.C.I.A.A. di Firenze.

La suddetta deliberazione dovrà:

- fornire motivazione analitica dell'operazione di trasformazione, secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 e dall'art. 7, comma 2 e comma 7 del D.lgs. 175/2016 e dare mandato al responsabile del Servizio competente di approvare l'operazione di trasformazione di ASEV;



- essere sottoposta a forme di consultazione pubblica, secondo le modalità disciplinate da ciascun Comune, ai sensi dall'art. 5, commi 2, secondo periodo, del D.lgs. 175/2016;

Una volta che i Comuni soci di ASEV e la C.C.I.A.A. di Firenze avranno adottato la suddetta deliberazione si procederà con la fissazione dell'assemblea straordinaria per l'atto pubblico di trasformazione.

Empoli, 27 giugno 2022

Il Consiglio di amministrazione